

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

## CIRCOLARE DI STUDIO

15/2021

Parma, 15 aprile 2021

### **OGGETTO: Commercio elettronico – regimi speciali per le vendite verso i consumatori finali**

In relazione alle c.d. vendite a distanza<sup>1</sup> effettuate verso consumatori finali non residenti, dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le nuove norme Iva contenute nella Direttiva comunitaria 2455/2017, che dovranno essere recepite a livello nazionale e che vedono introdotti due nuovi “sportelli unici” l'OSS (One Stop Shop) e l'IOSS (Import One Stop Shop).

### **Vendite a distanza di beni verso privati UE**

Per le vendite a distanza intracomunitarie nei confronti di privati o di soggetti non tenuti all'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari si applica lo speciale regime di cui agli artt. 40 co. 3 e 4 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93 che prevede una deroga agli ordinari criteri di individuazione del luogo di imposizione.

Nello specifico, se le vendite con consegna a domicilio sono effettuate da operatori italiani nei confronti di persone fisiche o soggetti non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, le cessioni devono scontare l'IVA nel paese

---

<sup>1</sup> Con tale espressione si fa riferimento alle cessioni di beni mobili materiali normalmente effettuate via internet (commercio elettronico indiretto), mediante cataloghi, per corrispondenza o comunque con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

dell'acquirente secondo le regole e con le aliquote vigenti, se superano una determinata soglia (100.000 euro - o il suo controvalore in moneta nazionale - oppure l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato). In caso contrario l'operazione è rilevante nello Stato membro di origine a meno che il fornitore non opti per la tassazione nel paese di destino<sup>2</sup>.

Nei Paesi in cui tali soglie vengono superate il fornitore ha l'obbligo di identificarsi ai fini IVA in modo da addebitare e versare l'IVA di quel Paese.

Dal 1° luglio 2021 sarà in vigore un'unica soglia annua valida in tutta l'UE pari ad euro 10 mila in forza della quale al di sotto di tale soglia si applica l'Iva del paese del cedente, mentre oltre si applica l'Iva del paese del committente.

Al superamento di tale soglia, il cedente soggetto passivo può aderire agli obblighi di versamento identificandosi ai fini IVA nel paese del committente privato oppure optando per il nuovo regime speciale OSS<sup>3</sup>.

**Regime OSS (One Stop Shop)**

Il regime in questione ricalca sostanzialmente il MOSS (Mini One Stop Shop), già in vigore dal 1° gennaio 2015, che permette ai soggetti passivi che prestano servizi TBE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici diretti) a soggetti che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui sono stabiliti, di non identificarsi nel singolo Paese al fine di addebitare e versare l'IVA estera, ma di addebitarla

<sup>2</sup> In tale ultimo caso, l'opzione è vincolante per due anni.

<sup>3</sup> Si precisa che i due sistemi sono alternativi, se si aderisce all'OSS è obbligatorio utilizzare tale regime per tutte le vendite a distanza effettuate in ognuno degli stati UE.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

direttamente dalla propria partita Iva e di versarla allo Stato in cui il prestatore è stabilito, presentando una apposita dichiarazione trimestrale.

Di fatto, secondo quanto previsto dalla direttiva (Ue) 2455/2017, con decorrenza dal 1° luglio 2021 il sistema MOSS sarà esteso:

- a tutti i servizi B2C (e non solo ai servizi TBE) che si svolgeranno negli Stati membri in cui il fornitore non è stabilito;
- alle vendite a distanza intra Ue di merci;
- a determinate vendite nazionali di beni (in particolare le vendite interne di beni agevolate da interfacce elettroniche),

diventando così uno sportello unico chiamato appunto OSS (One Stop Shop).

### Operatività

Coloro che si registreranno all'OSS e che effettueranno operazioni rientranti in tale regime dovranno seguire talune regole, in sintesi:

- si dovrà computare nel prezzo al pubblico l'imposta sul valore aggiunto dello Stato in cui la merce viene spedita;
- si dovrà tenere una contabilità idonea ad identificare il dettaglio dell'imposta computata per ciascuno Stato di destinazione della merce;
- si dovrà presentare una speciale dichiarazione telematica trimestrale all'Agenzia delle entrate con la procedura "OSS", entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, ed eseguire il relativo versamento.

L'iva estera deve essere versata per intero e non può essere compensata con l'Iva italiana detraibile, il cui scomputo avviene solo con l'Iva dovuta sulle operazioni fuori regime OSS.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

## Registrazione sul portale dell'Agenzia delle entrate

Con comunicato stampa del 29.03.2021, il MEF ha reso noto che dall'01.04.2021 è possibile registrarsi<sup>4</sup> al nuovo regime opzionale OSS, anche se le relative disposizioni, come detto in precedenza, entreranno in vigore dall'01.07.2021.

## *Regime IOSS (Import One Stop Shop)*

Dal 1° luglio 2021 sarà abolita l'esenzione Iva per le importazioni di beni di basso valore<sup>5</sup> e contestualmente sarà introdotto un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di merci importate di valore non superiore a 150 euro definito come Import One Stop Shop (IOSS).

Questo regime, definito anche "regime di importazione", consente ai fornitori che vendono merci spedite o trasportate da un paese terzo a clienti UE, di riscuotere l'IVA sulle vendite a distanza di merci importate di basso valore direttamente dal cliente e di dichiarare l'IVA tramite l'Import One Stop Shop (IOSS).

Pertanto, se si utilizza il regime IOSS, l'importazione di merci di basso valore nell'UE è esente da IVA. L'IVA viene invece pagata dal cliente come parte del prezzo di acquisto.

## Condizioni per l'utilizzo dell'IOSS

Per utilizzare lo IOSS devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

---

<sup>4</sup> La registrazione deve essere fatta tramite l'apposito link messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/regime-oss-ue>

<sup>5</sup> In base alla normativa attuale gli Stati membri esentano dall'IVA le importazioni di beni di basso valore – in Italia la franchigia è pari a 22 euro.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

- le merci sono spedite/trasportate da un territorio extra Ue nel momento in cui sono vendute;
- le merci sono trasferite in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- le merci sono trasportate o spedite dal fornitore, o per suo conto, anche nel caso in cui il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto delle merci da un paese terzo o in un territorio terzo, a un cliente o a qualsiasi altra persona avente diritto in uno Stato membro, e le merci non sono soggette alle accise armonizzate dell'Ue.

Sotto il profilo soggettivo il regime IOSS può essere usufruito dai seguenti soggetti:

- i fornitori stabiliti nell'UE che vendono i beni sopra descritti ad un cliente nell'UE<sup>6</sup>;
- i fornitori non stabiliti nell'UE<sup>7</sup> che vendono i beni sopra descritti ad un cliente nell'UE;
- le interfacce elettroniche stabilite nell'Ue che facilitano le vendite a distanza di merci importate di modico valore per i fornitori sottostanti;
- le interfacce elettroniche non stabilite nell'Ue che facilitano le vendite a distanza di prodotti importati di modico valore per i fornitori sottostanti.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

<sup>6</sup> Ciò avviene solitamente quando le vendite vengono effettuate tramite negozio online.

<sup>7</sup> Tali fornitori possono ricorrere al regime di importazione senza l'obbligo di nominare un intermediario solo se sono stabiliti in un paese terzo che con l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia IVA.